

26 novembre 2004

Principi contabili internazionali/Prima applicazione dal 2005

Il Regolamento CE 19 luglio 2002 n. 1606/2002 introduce i principi contabili internazionali IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico dell'Unione e dei Paesi partecipanti. Tale Regolamento è in fase di recepimento nell'ambito della delega al Governo per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003).

L'**obbligo** dell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS è previsto per le società quotate, le società emittenti titoli diffusi presso il pubblico, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione. Oggetto di tale obbligo è il **bilancio consolidato** a partire da quelli degli esercizi con inizio dall'1.1.2005 o da data successiva mentre, per i bilanci d'esercizio separati di tali società e di tutte le altre società, il Regolamento prevede la possibilità per gli ordinamenti giuridici interessati di prevedere la facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS.

La Legge Comunitaria 2003 (il cui termine per suo recepimento è il 30 novembre 2004) si prevede venga attuata **obbligatoriamente** per il bilancio **consolidato** società quotate, banche ed enti finanziari, per le compagnie di assicurazione, a partire dai bilanci per gli esercizi con inizio dall'1.1.2005 o da data successiva e, **facoltativamente**, per i bilanci d'esercizio separati delle medesime società e di quelli delle società da loro controllate. Poiché per la redazione del loro bilancio consolidato le società interessate dovranno ottenere bilanci d'esercizio da ciascuna società del gruppo redatti con i medesimi principi IAS/IFRS, è ragionevole presumere che anche le società partecipanti al consolidamento si avvarranno dei medesimi principi IAS/IFRS per evitare di dovere redigere anche un bilancio conforme alle norme del codice civile in materia.

Per consentire la redazione i bilanci d'esercizio separati da parte delle società di cui sopra anche la normativa fiscale (TUIR) è in corso di adattamento.

Si prevede che la **facoltà** di adozione dei principi IAS/IFRS potrà essere esercitata da tutte le altre società (escluse le società minori di cui all'art. 2435-bis c.c.) a partire da bilanci successivi.

Per le società interessate, l'obbligo dell'informativa comparativa e la necessità di iscriverne nel patrimonio netto l'effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS *già con riferimento all'1.1.2004* suggeriscono di considerare per tempo le problematiche specifiche che possono presentarsi, anche dal punto di vista pratico.

04PortDoing03
AP

**Principi contabili internazionali IAS/IFRS
Prima applicazione dal 2005**

- 1. Funzioni e requisiti dei principi contabili**
- 2. La scelta dei principi contabili internazionali IAS/IFRS da parte del Parlamento e del Consiglio europeo (Regolamento CE 19.7.2002, n. 1606/2002)**
- 3. Aspetti di difformità rispetto alla nostra disciplina contabile**
- 4. Il processo di recepimento degli IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico comunitario**
- 5. Il processo di recepimento degli IAS nell'ordinamento giuridico nazionale**
- 6. Modalità pratiche del passaggio dai principi del codice civile a quelli internazionali IAS/IFRS**

allegato

Milano, 26 novembre 2004

Principi contabili internazionali IAS/IFRS Prima applicazione dal 2005

1. Funzioni e requisiti dei principi contabili

I **principi contabili** devono consentire di ottenere informazioni finanziarie che abbiano i requisiti della **neutralità comprensibilità attendibilità significatività completezza e trasparenza**.

Le **informazioni finanziarie** devono infatti mettere in condizioni di consapevolezza **chi deve prendere decisioni economiche che riguardino l'impresa**.

Principi contabili con tali requisiti mirano a:

- realizzare la **comparabilità** dei bilanci: *l'armonizzazione delle informazioni finanziarie rafforza la libertà di movimento dei capitali, favorisce la migliore allocazione delle risorse e consente l'accesso ai mercati finanziari mondiali al minor costo possibile*
- garantire la **libertà di concorrenza**: *l'allocazione delle risorse dipende da come le informazioni sono distribuite e, quindi, si devono prevenire asimmetrie informative*
- assicurare il **corretto funzionamento dei mercati dei capitali**: *l'informazione fa il prezzo del prodotto finanziario e il prezzo esprime la sintesi delle informazioni di cui il mercato dispone*

Quindi, essi **costituiscono** una salvaguardia della **fiducia degli investitori** poiché incoraggiano l'accesso dei risparmiatori al mercato e **favoriscono** la crescita economica e lo sviluppo dell'occupazione

La **fiducia nei mercati finanziari** può trarre un importante sostegno da un visibile, concreto impegno degli operatori a rafforzare la trasparenza, la qualità delle informazioni e i meccanismi di prevenzione degli abusi. Di conseguenza la **scelta** dei principi contabili è determinante per la qualità delle informazioni finanziarie e per la realizzazione di quei principi etici di correttezza che sono il presupposto del corretto funzionamento dei mercati.

2. La scelta dei principi contabili internazionali IAS/IFRS da parte del Parlamento e del Consiglio europeo (Regolamento CE 19.7.2002, n. 1606/2002)

Con il Regolamento in oggetto l'Unione Europea ha scelto i principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASC poiché:

- la UE aveva sin dall'origine **rinunciato a frapporre** tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali dello IASC propri principi contabili
- lo IASC è stato riconosciuto essere l'espressione delle **professioni contabili** a livello internazionale rappresentate dall'IFAC (più di cento enti contabili nel mondo)
- l'**IOSCO** ha raccomandato agli organi di controllo dei mercati finanziari regolamentati di accettare bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali per quotazioni o collocamenti
- il **Comitato di Basilea** ha sostenuto l'attività dello IASC dopo avere riscontrato che la qualità tecnica degli IAS favorisce l'armonizzazione contabile
- la **SEC**, con il suo *concept release*, dichiarazione di principio volta a rimuovere gli ostacoli alla armonizzazione, si era impegnata a realizzare la convergenza fra i principi contabili internazionali, ciò che si sta realizzando per mezzo di un accordo di cooperazione fra IASB e FASB

Infine, e soprattutto, gli IAS/IFRS sono stati ritenuti idonei a perseguire la **salvaguardia della fiducia nei mercati** e lo **sviluppo delle economie** dei Paesi dell'Unione.

3. Aspetti di difformità rispetto alla nostra disciplina contabile

Gli aspetti di difformità principali rispetto alla disciplina del codice civile sono i seguenti:

- **fair value**, come principio contabile di riferimento per
 - o *Strumenti finanziari* (IAS 32 e 39)
 - o *Beni di investimento* (IAS 40)
 - o *Prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento* (IAS 41)
- **fair value**, nell'ambito del principio contabile alternativo consentito delle rivalutazioni ricorrenti, per
 - o *Immobili impianti e macchinari* (IAS 16)
 - o *Immobilizzazioni immateriali* (IAS 38)

Per la configurazione di *fair value* riferirsi a IAS 22 *Aggregazione di imprese* per ciascuna voce del bilancio.

Non è una novità assoluta per il nostro ordinamento. Basti pensare che i provvedimenti di rivalutazione dei beni hanno sempre fatto riferimento al valore economico (come tetto della rivalutazione) dei beni.

- **contabilizzazione finanziaria**, per l'utilizzatore, per i *Leasing* (IAS 17)

- **metodi attuariali finanziari** per la valutazione del TFR (IAS 19)
- **impairment** (riduzione del valore) per **l'Avviamento** (IAS 22 in fase di rielaborazione)
- **esclusione del LIFO** quale criterio di valutazione alternativo attualmente consentito per le rimanenze (IAS 2)
- rilevazione nel **patrimonio netto** degli effetti del cambiamento di principi contabili (IFRS 1)
- **bilancio consolidato** (area di consolidamento, data di riferimento dei bilanci da consolidare, data di inizio del consolidamento, IAS 27)
- **immobilizzazioni immateriali** (IAS 38 è più prudente)

L'introduzione degli IAS/IFRS dovrà di conseguenza essere accompagnata da **aggiustamenti normativi** finalizzati a stabilirne la coerenza con le direttive europee e con le norme del codice civile in materia di bilancio e a **non penalizzare** le imprese nella determinazione del loro **reddito imponibile**. Solo con le opportune **modifiche normative** è infatti possibile assicurare l'applicazione di principi la cui introduzione assicurerà **trasparenza e comparabilità alle informazioni finanziarie**.

4. Il processo di recepimento degli IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico comunitario

A livello comunitario sono stati approvati, a tutt'oggi, i seguenti provvedimenti:

- modifica delle direttive in materia contabile (IV e VII direttiva) per consentire la **convergenza ai principi generali** che attengono ai principi contabili internazionali (Direttiva "Modernizzazione" 2003/51/CE del 18.6.2003)
- approvazione della direttiva 2001/65/CE per l'utilizzo del **fair value** (valore equo) per la contabilizzazione degli strumenti finanziari

Contemporaneamente è stato intrapreso il **procedimento di omologazione**, di accertamento cioè della conformità degli IAS ai principi generali delle direttive comunitarie, che è stato completato e ha consentito di omologare n. 32 dei n. 34 IAS/IFRS attualmente in vigore (Regolamento CE n. 1725/2003 29 settembre 2003 della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13.10.2003, n. L 261). Non hanno ancora ottenuto l'omologazione IAS 32 e 39 sugli strumenti finanziari, che sono in fase di revisione da parte dello IASB nella parte che riguarda, in particolare, la copertura di intere classi di valori (*macrohedging*).

5. Il processo di recepimento degli IAS nell'ordinamento giuridico nazionale

Questo processo è stato intrapreso con l'art. 25 della **Legge comunitaria 2003** (L. 31 ottobre 2003, n. 306), *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee*, con la quale è stata conferita delega al Governo a emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (30 novembre 2004) uno o più decreti legislativi occorrenti per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In conformità con il Regolamento stesso e con le aspettative della comunità professionale e imprenditoriale, il recepimento di tale Regolamento (anche se, a differenza delle direttive comunitarie, questi sono **direttamente applicabili** e non richiederebbero quindi provvedimenti di attuazione), si ritiene prevederà che, per **il bilancio consolidato** relativo agli esercizi sociali con inizio dall'1.1.2005 o da data successiva, i seguenti **oggetti** saranno **obbligati** ad adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS:

- a. società quotate
- b. società emittenti titoli diffusi presso il pubblico (art. 116 TUF D.Lgs. 24.2.1998, n. 58)
- c. banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia
- d. imprese di assicurazione (D.Lgs. 26.5.1997, n. 173), con qualche specificità

Avranno, invece, la **facoltà** di adottare gli IAS/IFRS, per i loro bilanci di esercizio separati, **le medesime società** di cui sopra e le società da loro controllate.

Si ritiene altresì che la **facoltà** di adozione dei principi IAS/IFRS potrà essere esercitata da tutte le altre società (escluse le società minori di cui all'art. 2435-*bis* c.c.) a partire da bilanci successivi.

L'art. 25 della Legge comunitaria 2003 ha conferito delega al Governo pure per:

- modificare la **normativa fiscale** in materia di reddito d'impresa per armonizzarla con il recepimento degli IAS/IFRS
- coordinare le **disposizioni vigenti in materia di bilancio** con quelle derivanti dall'adozione degli IAS/IFRS

Infine, per dare completa attuazione al Regolamento e consentire alle imprese l'effettivo utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 di attuazione della Direttiva in materia di **fair value** che incide sulla informativa richiesta nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione per gli **strumenti finanziari derivati**, per i bilanci d'esercizio e

consolidati della generalità delle imprese e, in particolare, per le banche e gli altri istituti finanziari (in vigore dall'1.1.2005), con rinvio ai principi contabili internazionali compatibili con la disciplina in materia della UE per i contenuti del *fair value* e per le **tecniche di valutazione**

- ricostituzione della commissione di esperti per le **modifiche al codice civile**
- integrazione del Comitato tecnico dell'**Organismo Italiano della Contabilità** (OIC)

6. Modalità pratiche del passaggio dai principi del codice civile a quelli internazionali IAS/IFRS

I bilanci consolidati e i bilanci d'esercizio separati con esercizio con inizio dall'1.1.2005 o da data successiva devono esporre l'**informativa comparativa** all'esercizio precedente. Pertanto, quando le imprese redigeranno il bilancio, per esempio, al 31.12.2005 utilizzando i principi contabili internazionali in vigore per quell'esercizio sociale, esse dovranno procedere agli **aggiustamenti contabili** riferibili all'1.1.2004 per rilevare nel patrimonio netto del bilancio al 31.12.2004, redatto a fini comparativi utilizzando i medesimi principi contabili internazionali per il bilancio 31.12.2005, l'**effetto dell'utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS** rispetto a quelli precedenti. Tale aggiustamento consentirà di determinare il risultato dell'esercizio 2004 in conformità agli stessi principi contabili internazionali IAS/IFRS. Per inciso, già le imprese avranno sottoposto all'assemblea per l'approvazione e la successiva pubblicazione i **bilanci al 31.12.2004 redatti in conformità con le norme del codice civile** in materia di bilanci.

Le operazioni del 2005, rilevate in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, faranno idealmente seguito all'apertura di valori iniziali di attivo, passivo e netto al 31.12.2004 determinati in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS per l'informativa comparativa.

Il prospetto allegato schematizza le modalità pratiche del passaggio dai principi del codice civile a quelli internazionali IAS/IFRS individuando le classi di valori interessate dagli aggiustamenti e dalle rilevazioni contabili.

allegato

04PortDoing03

IFRS 1 Prima applicazione dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS

Modalità di effettuazione delle scritture contabili di aggiustamento fra i principi del codice civile e quelli internazionali IAS/IFRS

	1-gen-04	adj	1-gen-04	Operazioni	31-dic-04	Adj	31-dic-04	Operazioni	31-dic-05
	c.c.	to IAS	IAS	2004	c.c.	to IAS	IAS	2005	IAS
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(1)+(4)	(6)	(7)=(3)+(4)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
Attivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Passivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Patrimonio netto									
Capitale soc. e riserve	x		x		x		x		x
Effetto adj to IAS all'1.1.2004		x	x				x		x
Risultato netto				x	x	x	x	x	x
COSTI				x	x	x	x	x	x
RICAVI				x	x	x	x	x	x
Risultato netto				x	x	x	x	x	x

(2) scritture extracontabili

(4) scritture contabili

(5) bilancio soggetto a pubblicazione

(6) scritture extracontabili

(7) bilancio non soggetto a pubblicazione

(8) scritture contabili e quelle extracontabili necessarie per il consolidamento secondo IAS/IFRS

(9) bilancio soggetto a pubblicazione con bilancio comparativo 2004 IAS